



## **REPUBBLICA ITALIANA REGIONE ABRUZZO**

CONVENZIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO, FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI EMERGENZA CLINICA ALL'INTERNO DELL'OSPEDALE DIDATTICO VETERINARIO DEDICATO AGLI ANIMALI PRIVI DI PROPRIETARIO.

### **PREMESSO CHE**

- ✓ La Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo, tramite il Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, svolge attività clinica specialistica altamente qualificata sul territorio nazionale, contestualmente curando la formazione post laurea di medici veterinari tramite diverse forme di educazione continua: Corsi di dottorato di ricerca, Scuole di Specializzazione, Master di II livello, Seminari e Congressi con erogazione di ECM;
- ✓ Che all'uopo la stessa dispone della nuova sede dell'Ospedale Didattico Clinicizzato Veterinario che, recentemente inaugurato, è stato definito non solo il più bello d'Europa, il primo d'Abruzzo, il più importante d'Italia, ma rende soprattutto disponibile, ad altissimi livelli scientifici, qualsiasi branca della medicina veterinaria e, al contempo, la didattica per i futuri Medici Veterinari;
- ✓ Il benessere e la salute degli animali d'affezione devono comunque essere maggiormente tutelati nei confronti degli animali senza proprietario, affinché possano anch'essi accedere a cure idonee e tempestive, offerte da strutture altamente qualificate, specie in condizione patologiche di emergenza a carattere medico e/o chirurgico;
- ✓ La Commissione EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education), in occasione di apposita visita, ha sollecitato l'istituzione di un Servizio funzionante in via continuativa in presenza di studenti e tirocinanti;
- ✓ La Regione Abruzzo ha tutelato il controllo del fenomeno del randagismo e la protezione degli animali d'affezione con propria legge regionale 21 settembre 1999, n. 86, oggi L.R. 18 dicembre 2013, n. 47;
- ✓ Risultano attualmente assenti apposite Strutture con carattere di stabilità ed adeguate al ricovero e cura presso i Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL. regionali;
- ✓ La Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo, nel clima di collaborazione che contraddistingue i rapporti tra la Regione Abruzzo e la Facoltà stessa, ha sottoscritto, in data 20.07.2009 una convenzione che, a livello regionale, ha garantito la possibilità di attivare un servizio strutturato su 24 ore agli animali in argomento attraverso la presenza di personale medico quali-quantitativamente adeguato;
- ✓ Alla suddetta Convenzione è stata data concreta attuazione attraverso l'accordo operativo sottoscritto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della convenzione, in data 12 maggio 2010;

✓ In data 11 maggio 2016 la convenzione di cui trattasi è giunta a scadenza ed è stata rinnovata per anni tre (*scadenza 11.05.2019*) a seguito della richiesta dell'UNITE prot. n. 4820 dell'1.4.2016 e di Deliberazione di G.R. n. 456 del 12.07.2016;

✓ In data 4 novembre 2019 è stata rinnovata per altri tre anni (scadenza 11 maggio 2022) a seguito di richiesta dell'UNITE prot. 8.7.2019, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo al n. RA.201163 in data 9.7.2019, e di Deliberazione di Giunta regionale n. 462 del 5 agosto 2019;

✓ Che un Servizio di Emergenza Clinica attivo in via continuativa richiede la presenza di personale medico quali-quantitativamente adeguato;

✓ Che la Regione Abruzzo riconosce l'essenziale servizio offerto al territorio regionale dalle strutture specialistiche dell'Università per un rapido intervento sugli animali d'affezione feriti o traumatizzati, privi di proprietario, nonché la elevata professionalità insita nelle attività specialistico-Ospedaliere in campo veterinario offerte dalla struttura della clinica universitaria e, per quanto sopra, ritiene di rendere la collaborazione esistente tra la Regione Abruzzo e l'Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria ancora più salda procedendo ad una importante revisione della Convenzione in essere che, nell'ambito della facoltà concessa dall'art. 15 della legge 241/1990 che testualmente prevede: *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;

✓ Che la Regione Abruzzo ha deliberato favorevolmente circa le attività previste nella presente convenzione con D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

L'anno duemila ventidue, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
negli Uffici della a Giunta Regionale dell'Abruzzo, in Pescara

#### **TRA**

la Giunta Regionale d'Abruzzo, rappresentata dal Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria, e Sicurezza degli Alimenti – Dott. Giuseppe Bucciarelli, a ciò autorizzato con Delibera di Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

#### **E**

l'Università degli Studi di Teramo, con sede in Teramo, Viale Crucioli n.122, rappresentata dal \_\_\_\_\_  
Prof. \_\_\_\_\_;

*si stipula e si conviene quanto segue:*

#### **ART. 1** **(Oggetto)**

Costituisce oggetto della presente convenzione la tutela del benessere e della salute degli animali d'affezione privi di proprietario, che necessitano di cure.

#### **ART. 2** **(Obblighi dell'Università degli Studi di Teramo)**

L'Università degli Studi di Teramo, tramite la Facoltà di Medicina Veterinaria ed il Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, gestore dell'Ospedale Veterinario, si impegna a garantire, anche con finalità didattico-formative, con modalità da definire in apposito accordo, un Servizio di Emergenza Clinica per soddisfare in via continuativa ogni richiesta di assistenza e di ricovero di animali d'affezione ritrovati sul territorio abruzzese e privi di proprietario, quindi con microchip intestato ad un Sindaco di un Comune Abruzzese;

L'Università degli Studi di Teramo, tramite la Facoltà di Medicina Veterinaria ed il Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, gestore dell'Ospedale Veterinario, si impegna a garantire l'assistenza clinica e chirurgica a tutti quegli animali da compagnia ritrovati ammalati, feriti o comunque incidentati sul territorio abruzzese, catturati dalle AA.SS.LL. regionali e privi di proprietario o di cui non sia possibile il rintraccio del proprietario e per i quali l'assistenza dei Servizi Veterinari delle stesse AA.SS.LL. non sia sufficiente a garantire l'idoneo e sufficiente trattamento medico-chirurgico, nonché la degenza dell'animale per il periodo necessario e, comunque non oltre 10 giorni.

L'accettazione di ogni caso clinico inviato in via esclusiva dalle UU.SS.LL., è vincolata al parere del personale responsabile e alla disponibilità della struttura accogliente.

### ART. 3

#### ***(Obblighi della Regione Abruzzo)***

La Regione Abruzzo, al fine di far fronte ai costi sostenuti per la gestione in via continuativa del Servizio di Emergenza Clinica, riconosce all'Università degli Studi di Teramo un contributo annuo di € 100.000,00 (centomila/00) da destinare alla parziale copertura dei costi relativi all'organizzazione del Servizio di Emergenza Clinica reso alle AA.SS.LL. regionali, tenuto conto degli scopi e dell'utilità reciproca della convenzione.

La liquidazione della somma avverrà annualmente, nella misura del 50% alla comunicazione di avvio delle attività previste dalla presente convenzione per l'anno di riferimento e nella restante misura del 50% a fronte del ricevimento di una dettagliata relazione dell'attività svolta al termine del periodo di attività annuale convenzionale.

### ART. 4

#### ***(Definizione Modalità Operative)***

##### **4.1 Prestazioni e Ricovero dell'animale**

Le prestazioni fornite dal personale dell'OVD saranno rivolte esclusivamente agli animali da compagnia (cani, gatti, furetti, ecc...), randagi, affetti da condizioni patologiche di emergenza a carattere medico, chirurgico od ostetrico-ginecologico.

Gli animali afferenti all'OVD dovranno necessariamente essere identificati attraverso il microchip. Qualora al momento del ritrovamento ne siano sprovvisti, i Medici Veterinari della ASL sono tenuti all'inoculamento dell'identificativo in loco o presso il canile sanitario prima di avviare l'animale all'OVD.

Gli stessi Veterinari ASL dovranno compilare la scheda di segnalazione allegata in calce alla presente Convenzione, sulla quale dovranno fornire tutte le indicazioni ivi riportate ed autorizzare espressamente il ricovero e l'assistenza dell'animale appositamente dichiarando che le strutture del canile sanitario non sono in grado di offrire la assistenza medico-chirurgica richiesta per il caso di specie.

Una copia della scheda di segnalazione sarà restituita alla ASL mittente provvista di dichiarazione di accettazione, da parte del Medico Veterinario dell'OVD accettante.

Altra copia della scheda sarà trasmessa alla Regione Abruzzo all'indirizzo di posta elettronica: [giammarco.ianni@regione.abruzzo.it](mailto:giammarco.ianni@regione.abruzzo.it) e [dpf011@regione.abruzzo.it](mailto:dpf011@regione.abruzzo.it)

Il Medico Veterinario della ASL, valutato che il caso rientri nelle ipotesi previste dal precedente art. 2, contatta il personale in servizio presso l'OVD prendendo accordi per l'accettazione e l'eventuale ricovero.

Il personale dell'OVD assicura una disponibilità di 24 ore su 24 per almeno n. \_\_\_\_ animali contemporaneamente ricoverati e, a tal fine, fornisce ai competenti Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. regionali un numero telefonico al quale i Medici Veterinari ASL potranno rivolgersi.

L'accettazione ed il ricovero dell'animale sono vincolati al parere congiunto del medico Veterinario ASL e del Medico Veterinario dell'OVD.

In assenza di accordo, la decisione di accettazione e ricovero dell'animale sarà differita al Preside di Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo e al Dirigente del Servizio Veterinario regionale.

Dopo l'accettazione e il ricovero dell'animale, il personale in servizio presso l'OVD si impegna a compilare una dettagliata cartella clinica e ad inviare alla ASL competente, non appena ricevuti gli esiti degli esami diagnostici e strumentali e, comunque, nel più breve tempo possibile, un referto clinico contenente il protocollo diagnostico, la valutazione prognostica e le proposte terapeutiche consigliate. Copia del referto dovrà essere trasmesso anche al Servizio Veterinario regionale (*anche mediante il sistema informatizzato*).

La ASL competente autorizza quindi, con risposta scritta, l'esecuzione delle procedure proposte, inviandone copia anche al Servizio Veterinario regionale.

La ASL procederà inoltre a registrare il ricovero dell'animale sul S.I.V.R.A.

L'eventuale eutanasia, secondo le norme di Polizia Veterinaria, dovrà essere concordata con la ASL di competenza.

Il Sindaco a cui è stato intestato il cane dovrà fornire l'autorizzazione scritta ad eseguire l'eutanasia.

Qualora sussistano condizioni di estrema sofferenza dell'animale, l'eutanasia potrà essere eseguita direttamente dal medico veterinario dell'OVD.

Le carcasse degli animali deceduti saranno ritirate e smaltite, nei modi di legge, dalla ASL di competenza, entro le 24 ore, fatta eccezione per i casi in cui l'OVD deciderà di eseguire l'esame autoptico, per cui lo smaltimento sarà eseguito dall'OVD stesso.

In caso di sospetto avvelenamento il personale dell'OVD procederà al prelievo di liquidi biologici od organi al fine di sottoporli ad indagini laboratoristiche presso la Facoltà di Medicina Veterinaria per identificare la sostanza tossica sospetta. Nel caso di conferma di avvelenamento l'OVD effettuerà opportuna segnalazione alla ASL di competenza.

Analoga procedura verrà applicata ai casi di sospetta malattia infettiva.

#### **4.2 Trasporto**

La ASL competente territorialmente che ha provveduto al ritrovamento o cattura dell'animale dovrà organizzare, ENTRO E NON OLTRE 24 ORE dall'evento, nella forma e nei tempi più idonei e comunque nel rispetto del benessere animale, il suo trasporto presso la sede dell'OVD ed al successivo ritiro al momento della dimissione.

#### **4.3 Degenza**

La degenza degli animali presso l'OVD è garantita per il tempo stimato necessario alla loro cura o almeno per dieci giorni, fino alla soddisfacente guarigione. Previo accordo con la ASL interessata, la degenza potrà proseguire presso il canile sanitario della ASL qualora l'animale non richieda più, fino alla guarigione, l'assistenza specialistica dell'OVD.

#### **4.4 Tardiva identificazione del proprietario dell'animale**

Nel caso in cui l'animale, ritrovato incidentato privo di microchip e dotato di tale strumento di identificazione elettronico da parte del personale ASL solo al suo prelevamento, venisse successivamente riconosciuto e reclamato dal proprietario di fatto o nel caso che il proprietario sia comunque identificato dopo l'intervento dell'OVD, la ASL di competenza, dopo aver informato lo stesso sulla situazione sanitaria dell'animale, procederà al

recupero, anche coattivo, delle spese sostenute per la sua cura, oltre ad applicare allo stesso le sanzioni previste dalle norme di legge per la mancata iscrizione del cane all'anagrafe canina regionale.

A tal fine l'OVD farà tenere alla ASL competente una distinta delle spese sostenute per il ricovero e la cura dell'animale.

#### **4.5 Responsabili del progetto.**

Il responsabile del progetto, per parte della Regione Abruzzo, è il Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti.

Il responsabile del progetto, per parte dell'Ospedale Didattico della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo è il Direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie.

#### **ART. 5** **(Validità)**

La presente convenzione ha validità di tre anni senza soluzione di continuità dal precedente rapporto convenzionale.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

REGIONE ABRUZZO  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dott. Giuseppe Bucciarelli

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

**SCHEDA DI SEGNALAZIONE IDENTIFICATIVA DELL'ANIMALE**  
 ASL di \_\_\_\_\_

**IDENTIFICAZIONE DELL'ANIMALE:**

• Specie:
• Razza:
• Sesso:
• Taglia:
• Età presunta:
• Peso vivo (anche presunto):
• Segni particolari:
• Microchip:
• Diagnosi:
• Eventuali interventi terapeutici eseguiti:

Luogo di ritrovamento:

\_\_\_\_\_

Numero di microchip

\_\_\_\_\_

Numero di registrazione dell'animale nel Registro del Canile Sanitario:

\_\_\_\_\_

Comune di Provenienza: \_\_\_\_\_ Prov.

Il sottoscritto Dr. \_\_\_\_\_, Medico Veterinario presso la ASL in intestazione, eseguita la visita clinica dell'animale, e in relazione alla diagnosi sopra formulata

**DICHIARA**

che il Canile Sanitario non è in grado di eseguire la prestazione clinico-strumentale per risolvere la patologia relativa alla diagnosi sopra emessa e, conseguentemente

**AUTORIZZA**

espressamente il ricovero e la degenza dell'animale sopra individuato.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_  
 MEDICO VETERINARIO ASL  
 (firma)

Al Dr. \_\_\_\_\_

Servizio Veterinario di Sanità Animale  
 ASL di \_\_\_\_\_

Si dichiara l'accettazione per l'assistenza medica, clinica e chirurgica ed il relativo ricovero dell'animale sopra identificato.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

IL MEDICO OVD  
 (firma)